



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2012 (18.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0088 (NLE)**

**10028/2/12
REV 2**

**UD 141
AELE 33**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Gruppo "Unione doganale"
n. doc. prec:	10028/1/12 UD 141 AELE 33
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito - Testo di compromesso riveduto della presidenza

Si allega per le delegazioni il summenzionato testo di compromesso riveduto, modificato dalla presidenza alla luce delle osservazioni delle delegazioni. Le modifiche rispetto al doc. 10028/1/12 figurano in **grassetto sottolineato**.

Si informano le delegazioni che questo testo sarà presentato al Coreper e al Consiglio per l'adozione tra i punti senza discussione.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato
congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione
del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 15 bis della convenzione relativa ad un regime comune di transito¹ un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto di invitare tale paese ad aderire alla convenzione.
- (2) L'articolo 15 della convenzione relativa ad un regime comune di transito conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (3) La Turchia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione.
- (4) La Turchia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione; tale paese aderirà quindi alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito una volta espletata la procedura formale di adesione.
- (5) L'allargamento del regime comune di transito comporta la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l'inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua turca e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.
- (6) La proposta di modifica è stata presentata e discussa nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA, che ha approvato il testo in via preliminare.
- (7) Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione europea in merito alla proposta di modifica,

¹ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in merito all'adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione **nel comitato congiunto UE-EFTA** possono concordare modifiche minori del progetto di decisione **dopo aver debitamente informato il Consiglio.**

Articolo 2

Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [...]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito², in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Turchia ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi di detta convenzione.
- (2) Occorre pertanto inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua turca dei riferimenti linguistici ivi riportati.
- (3) La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Turchia alla convenzione.
- (4) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Turchia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

² G.U. L. 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Articolo 2

1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adesione della Turchia alla convenzione relativa ad un regime comune di transito.
2. I formulari di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati al più tardi fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato congiunto

Il presidente

ALLEGATO

1. Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino dopo "Svizzera":
"Turchia TR",
2. Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
 - 2.1. Nella prima parte della tabella "Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR Sınırlı Geçerli"
 - 2.2. Nella seconda parte della tabella "Dispensa – 99201" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR Vazgeçme"
 - 2.3. Nella terza parte della tabella "Prova alternativa – 99202" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR Alternatif Kanıt"
 - 2.4. Nella quarta parte della tabella "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.... (nome e paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare.....(adı ve ülkesi)"
 - 2.5. Nella quinta parte della tabella "Uscita da ... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204 " è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR Eşyanın’dan çıkışı No.lu Tüzük / Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülöklere tabidir"
 - 2.6. Nella sesta parte della tabella "Dispensa dall'itinerario vincolante – 99205" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme"
 - 2.7. Nella prima parte della tabella "Speditore autorizzato – 99206" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR İzinli Gönderici"
 - 2.8. Nell'ottava parte della tabella "Dispensa dalla firma – 99207" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
"- TR İmzadan Vazgeçme"

- 2.9. Nella nona parte della tabella "Garanzia globale vietata – 99208" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
- "- TR Kapsamlı teminat yasaklanmıştır"
- 2.10. Nella decima parte della tabella "Utilizzazione non limitata – 99209" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
- "- TR Kısıtlanmamış kullanım"
- 2.11. Nell'undicesima parte della tabella "Rilasciato a posteriori – 99210" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
- "- TR Sonradan Düzenlenmiştir"
- 2.12. Nella dodicesima parte della tabella "Vari – 99211" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
- "- TR Çeşitli"
- 2.13. Nella tredicesima parte della tabella "Alla rinfusa – 99212" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
- "- TR Dökme"
- 2.14. Nella quattordicesima parte della tabella "Speditore – 99213" è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
- "- TR Gönderici"

3. L'allegato C1 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO C1

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del garante

1. Il(la)
sottoscritto(a)³

residente
a⁴

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino,⁵ per tutte le somme di cui⁶

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l'ufficio di partenza di.....

a destinazione dell'ufficio di

Designazione delle merci:
.....

³ Cognome e nome o ragione sociale.

⁴ Indirizzo completo.

⁵ Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

⁶ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio⁷ in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....

(Firma)⁸

⁷ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁸ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di.....", indicando l'importo in lettere.

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di
Impegno del garante accettato il a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che
ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il n.⁹
.....

(Timbro e firma)"

⁹ Da completare a cura dell'ufficio di partenza.

4. L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO C2

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a)¹⁰

residente a¹¹

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino,¹²

per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

¹⁰ Cognome e nome o ragione sociale.

¹¹ Indirizzo completo.

¹² Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio¹³ in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....

(Firma)¹⁴

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....

Impegno del garante accettato il

.....

.....

(Timbro e firma)"

¹³ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

¹⁴ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

5. L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO C 4

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I. Impegno del garante

1. Il(la)
sottoscritto(a)¹⁵
residente a ¹⁶

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

.....
che rappresenta il 100/50/30%¹⁷ dell'importo di riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino,¹⁸ per tutte le somme di cui¹⁹ è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

¹⁵ Cognome e nome o ragione sociale.

¹⁶ Indirizzo completo.

¹⁷ Cancellare la dicitura inutile.

¹⁸ Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

¹⁹ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio²⁰ in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....

(Firma)²¹

²⁰ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

²¹ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di ...", indicando l'importo in lettere.

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....

Impegno del garante accettato il

.....

.....

(Timbro e firma)"

6. Nella casella 7 dell'allegato C5, il termine "Turchia" è inserito tra i termini "Svizzera" e "Andorra".
 7. Nella casella 6 dell'allegato C6, il termine "Turchia" è inserito tra i termini "Svizzera" e "Andorra".
-